

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE)

E

LA SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. (SOGEI)

PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALL'INIZIATIVA BONUS
AMBIENTE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AD ESSA CONNESSE

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALL'INIZIATIVA BONUS AMBIENTE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AD ESSA CONNESSE

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo MASE), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, rappresentato da Giuseppe Lo Presti, in qualità di Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (DG USSRI).

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021 (nel prosieguo SOGEI);

PREMESSE

VISTE le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458 del 10 novembre 2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della Transizione Ecologica";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo

decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, nel Dipartimento DiSS è inserita, tra le altre, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI);

VISTO il Documento di economia e finanza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, e la relativa nota di aggiornamento deliberata il 29 settembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 12 novembre 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2022 e il triennio 2022-2024”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2022, n. 151, con cui il dott. Giuseppe Lo Presti ha ricevuto l'incarico di Direttore della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale n. 101 del 3 marzo 2022 e ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 554;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile prot. n. 80 del 5 aprile 2022, vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 aprile 2022 n. 87, con cui è stata delegata la gestione delle risorse finanziarie, nell'ambito di alcuni programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali ai Direttori Generali del Dipartimento DiSS, tra cui il Dr Giuseppe Lo Presti, in quanto titolare del relativo centro di costo;

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 173 del 11/11/2022, in base al quale il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 e relativo al Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico su edifici e terreni pubblici, per la realizzazione di parchi e aree verdi e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (GU 8 febbraio 2022 n. 32) in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi da 156 a 161 dell'articolo 1 che riconoscono un credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi;

CONSIDERATO che, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», al Ministero della transizione ecologica spetta provvedere agli adempimenti previsti dal comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che *“al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della SOGEI S.p.A. di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.”*;

VISTO il parere AGID numero 12/2020 reso ai sensi dell'Articolo 14 bis, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, rilasciato in relazione al Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

CONSIDERATO che la SOGEI è stata interamente acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell'azionista in virtù dell'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, inoltre ai sensi del vigente Statuto della SOGEI il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la SOGEI S.p.A., ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha per oggetto prevalente la prestazione “*in house*” di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l'altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;

CONSIDERATO che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

VISTA la nota del 04/02/2022 prot. n. 13858 con la quale la Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha informato la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione, nelle more della completa definizione del nuovo assetto organizzativo del Ministero, che come è noto prevedeva tale competenza in capo alla Direzione Generale Innovazione Tecnologica, di essere disposta a provvedere direttamente alla realizzazione del portale web in questione, mediante l'utilizzo delle risorse appostate sul capitolo di spesa 7525;

VISTA la nota del 04/03/2022 prot. n. 27731 con la quale la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione ha dato riscontro alla nota del 04/02/2022 prot. n. 13858 della Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ed ha espresso il nulla osta alla realizzazione della Piattaforma tramite convenzione con la SOGEI mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo destinate sul capitolo 7525;

VISTA la Convenzione del 17/08/2022 prot. n. 63 tra la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione e Società Generale di Informatica Sogei S.p.A. per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del Mite, registrata alla Corte dei Conti in data 24/10/2022 n.2739;

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria del predetto servizio di gestione delle attività di liquidazione il Ministero si avvale delle risorse iscritte sul capitolo 7525 “Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 “ Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica” , Programma 19, Missione 18, Azione 3, dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) per il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'offerta tecnico economica non supera il limite massimo del 2% delle risorse iscritte sul capitolo 7525;

VISTA la nota prot. n. 91786 del 22/07/2022 con cui il MiTE ha richiesto a SOGEI S.p.A. di trasmettere un'offerta tecnico-economica per la realizzazione dell'iniziativa e la gestione delle attività di implementazione e sviluppo di un portale web in coerenza con quanto disposto dal DPCM 10 dicembre 2021;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 27295 del 08/08/2022, attraverso la quale SOGEI, in riscontro alla richiesta del MiTE di cui al precedente visto, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica per un importo complessivo di € 271.090,05 (duecentosettantunomilanovanta/05) IVA inclusa, di cui 151.869,55 (centocinquantunomilaottocentosessantanove/55) per l'anno 2022 e 119.220,50 (centodiciannovemiladuecentoventi/50) per l'anno 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 140160 dell'10/11/2022, attraverso la quale SOGEI, ha trasmesso una nuova offerta in sostituzione della precedente formulata con nota prot. 27295 del 08/08/2022, per un importo complessivo pari ad € 267.896,56 (duecentosessantasettemilaottocentonovantasei/56), di cui 128.448,46 (centoventottomilaquattrocentoquarantotto/46) per l'anno 2022 e 139.448,10 (centotrentanovemilaquattrocentoquarantotto/10) per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 141917 del 14/11/2022, rettificata con nota prot. 142457 del 15/11/2022, con cui la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha accettato l'offerta tecnico – economica presentata da SOGEI S.p.A. con nota prot. n. 140160 del 10/11/2022;

VISTA la nota del 21/11/2022 prot. n. 39935 con la quale SOGEI ha provveduto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla SOGEI S.p.A., ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro, che esercita i diritti dell'Azionista sulla SOGEI S.p.A., al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente convenzione;

CONSIDERATO che con nota del 29/11/2022, prot. n. 67644, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 20/12/2022, prot. MEF-DT n. 0102009/2022, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione della presente Convenzione;

VISTA la nota prot. MiTE n. 140492 del 10/11/2022 con la quale la Direzione generale USSRI ha informato il Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale (DiAG) che è in procinto di sottoscrivere una nuova Convenzione con Sogei S.p.A.;

VISTA la nota prot. MiTE n. 142347 del 15/11/2022 con la quale il dirigente della divisione V, Ing. Luciana Distaso, della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, ha trasmesso l'Attestato di congruità sulla convenienza economica dell'Offerta tecnico - economica presentata dalla Sogei S.p.A., ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto direttoriale USSRI n. 306 del 16/11/2022, pubblicato sul sito web del Ministero, con il quale è stata adottata la Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento diretto alla Società Generale d'Informatica – Sogei S.p.A., dello sviluppo di una piattaforma web per la realizzazione dell'iniziativa di cui Bonus Ambiente e la gestione delle attività ad essa connesse;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA E MASSIMALE

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI dei servizi di cui al successivo articolo 2, meglio descritti nell'Allegato "A" "Descrizione Servizi, Livelli di Servizio e corrispettivi" che la SOGEI esegue secondo le modalità e nei tempi riportati nell'Allegato "B" "Piano Operativo 2022/2023".
3. La presente Convenzione regola il rapporto tra il MASE e la SOGEI, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo e fino al 31 dicembre 2023.
4. La presente Convenzione è vincolante per la SOGEI dalla data di sottoscrizione, mentre esplicherà la sua efficacia per il MASE solo a seguito della formale registrazione da parte del competente Organo di Controllo anche in ordine all'impegno delle necessarie somme sui capitoli di spesa per competenza.
5. Resta inteso che il MASE comunicherà tempestivamente per iscritto alla SOGEI la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 4.
6. L'importo della presente Convenzione è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 219.587,34 (duecentodicianovemilacinquecentottantasette /34), oltre l'IVA, per un importo complessivo di € 267.896,56 (duecentosessantasettemilaottocentonovantasei/56).
7. La tabella riportante la ripartizione dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 6, è riportata nell'Allegato "B" alla presente Convenzione e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
8. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 7, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 6, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

ARTICOLO 2

SERVIZI

1. Nell'esecuzione della presente Convenzione la SOGEI erogherà i Servizi indicati nell'Allegato B alla presente Convenzione. La descrizione dettagliata dei Servizi, i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato A alla presente Convenzione.
2. I Servizi di cui al precedente comma 1, saranno remunerati sulla base dei corrispettivi stabiliti con il parere AGID numero 12/2020, citato in premessa.
3. La SOGEI si impegna, a richiesta del MASE, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del Sistema Informativo, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 3

GARANZIE

1. La SOGEI assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata della Convenzione, per qualsiasi danno direttamente causato a persone o beni, tanto della SOGEI quanto del MASE, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite in tutto o in parte da terzi nei limiti del valore della presente Convenzione.
2. La SOGEI si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività siano esenti da virus nonché a realizzare ogni e qualsiasi opportuna attività atta a porre efficacemente rimedio nel caso in cui i programmi non siano esenti da virus.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla SOGEI anche per il fatto del terzo, rimanendo il MASE del tutto estraneo ai rapporti tra la SOGEI e le ditte fornitrici.
4. Con riferimento ai precedenti commi 2 e 3, la SOGEI si obbliga a provvedere anche alla rimozione di ogni e qualsiasi errore alla stessa direttamente imputabili.

ARTICOLO 4

RAPPORTI PERIODICI

1. La SOGEI darà conto del servizio erogato mediante appositi Rapporti Periodici, ovvero con relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e della spesa nel periodo di riferimento, secondo lo schema di cui all'allegato "C", denominato "Schema Rapporto Periodico", che riportano i dati di preventivo e i consuntivi.
2. I Rapporti Periodici con cadenza quadrimestrale verranno trasmessi dalla SOGEI al MASE, entro 25

(venticinque) giorni dalla fine del periodo di riferimento, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento sarà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.

3. Il MASE verificherà, in sede di esame del Rapporto periodico, che le prestazioni oggetto della presente Convenzione siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previsioni della Convenzione e dei suoi allegati.
4. Il MASE concluderà la verifica di ciascun Rapporto Periodico entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della SOGEI, a seguito del quale la stessa provvederà ad emettere fattura elettronica indirizzata al codice IPA – Codice Univoco Ufficio Y9YZWM

ARTICOLO 5

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli dei Servizi di cui al precedente articolo 2 che la SOGEI dovrà conseguire quadrimestralmente e l'importo delle penali da applicare, in caso di loro mancato conseguimento, sono dettagliatamente descritti nell'allegato "A" alla presente Convenzione.
2. Le penali potranno essere applicate dal MASE previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla SOGEI che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il MASE, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla SOGEI non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. La SOGEI provvederà a pagare al MASE l'importo della penale indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 2. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la SOGEI ritenga di non condividere le conclusioni del MASE, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la SOGEI dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 14 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

ARTICOLO 6

ESONERO DELLA SOGEI DA RESPONSABILITÀ

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 3, la SOGEI non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la SOGEI non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
 - a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla SOGEI nell'ambito della presente Convenzione;

- b. eventi fortuiti o causa di forza maggiore.

ARTICOLO 7

REFERENTI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

1. Entro 15 (quindici) giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione, il MASE e la SOGEI nominano ciascuna un proprio referente per la gestione dello stesso. Il referente della SOGEI indicato sarà Responsabile unico delle attività convenzionali (RUAC) per l'intero periodo di esecuzione della Convenzione. A questo il MASE farà riferimento per gli aspetti generali, o interpellerà per ogni problema riguardante la fornitura stessa. Tra i compiti del Responsabile della SOGEI rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione conformemente ai contenuti dello stesso e dei relativi allegati e delle eventuali richieste dal Referente del MASE avanzate in conformità a quanto previsto nei citati documenti. Il Responsabile della SOGEI, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile della SOGEI deve inoltre garantire, nei casi eccezionali di criticità e di urgenza, le necessarie sinergie e la soluzione tempestiva delle problematiche; gestire le criticità e i rischi complessivi di progetto risolvendo tutti i potenziali conflitti e/o eventuali disservizi; riferire proattivamente sull'ottimale e costante dimensionamento, in quantità e qualità, del team impiegato.
2. L'effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione, ivi comprese eventuali contestazioni, avverrà tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Gli indirizzi PEC presso i quali le *Parti* eleggono domicilio sono: per la SOGEI: protocollo-sogei@pec.sogei.it, per il MASE: USSRI@PEC.mite.gov.it.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi contrattuali per i Servizi di cui al precedente articolo 2 sono riportati nell'allegato "A".
2. La SOGEI, nell'ambito dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 1, comma 6, procederà quadrimestralmente, alla fatturazione sulla base dei servizi erogati riportati nei singoli Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 4, acquisita la preventiva autorizzazione del MASE all'emissione della fattura secondo quanto definito all'articolo 4, comma 4.
3. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione, il MASE potrà compensare il credito con quanto dovuto alla SOGEI. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui alla presente Convenzione non esonera in nessun caso la SOGEI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il MASE ritiene si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, a parere del MASE, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 9

PAGAMENTO

1. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna fattura, il MASE provvede a effettuare il relativo mandato di pagamento.
2. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT59M0200805364000030008189, intestato alla SOGEI e che la stessa società dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. La SOGEI, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al MASE eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la SOGEI esonera il MASE da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 10

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Tenuto conto dei livelli di servizio richiesti, la SOGEI in collaborazione con il MASE dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche e operative nel rispetto dei concordati livelli di sicurezza del sistema, come previsti nell'allegato "A".

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il MASE tratta i dati forniti dalla SOGEI, ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dal MASE potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La SOGEI prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del MASE (www.mite.gov.it) nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Il MASE, con la sottoscrizione dell'allegato "D" denominato "Atto di designazione del responsabile del trattamento" alla presente Convenzione, nomina la SOGEI Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del citato Regolamento.

ARTICOLO 12

RISERVATEZZA

1. La SOGEI si obbliga a non divulgare in alcun modo e forma le notizie – classificate dal MASE come riservate – relative alle attività dei sistemi informativi del MASE di cui il personale della stessa SOGEI venga a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati. Tale obbligo non sussiste per le notizie già note o di pubblico dominio.
2. La SOGEI si impegna, altresì, a prevedere, nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con i fornitori a fare osservare anche a questi ultimi gli obblighi stabiliti dal Codice Etico.
3. Le predette notizie e informazioni, comprese quelle relative al software, non possono essere utilizzate dalla SOGEI e/o da chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione. A tal fine, la SOGEI si obbliga ad adottare opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte negli archivi dei sistemi informativi del MASE, nonché quelle necessarie a garantire la sicurezza fisica, logica e delle infrastrutture di rete dei Sistemi Informativi stessi.
4. Le statuizioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardano tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione, che resta, comunque, di esclusiva proprietà del MASE, quale unico destinatario del servizio svolto.

ARTICOLO 13

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Le applicazioni software realizzate dalla SOGEI in attuazione della presente Convenzione e gli eventuali prodotti realizzati sono di proprietà del MASE.
2. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del MASE nel caso in cui la SOGEI utilizzi, per l'esecuzione

delle attività previste nella presente Convenzione, dispositivi e soluzioni su cui altri siano titolari di diritti di privativa.

3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati realizzati dalla SOGEI o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Servizio, rimarranno di titolarità ed esclusiva proprietà del MASE che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
4. La SOGEI assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. La SOGEI, pertanto, si obbliga a manlevare il MASE, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
5. Qualora venga promossa nei confronti del MASE un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle applicazioni software realizzate dalla SOGEI, la SOGEI assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente ad esso connesse, ove non sia stato possibile comporre bonariamente fra i referenti delle Parti di cui al precedente articolo 7, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di dieci giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno se non per concordate ragioni gravi e rilevanti alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio possano garantire il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. In caso di mancata composizione bonaria, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Le *Parti* si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La SOGEI si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 16
ESONERO DALLA CAUZIONE

1. La SOGEI è esonerata dall'obbligo di prestare cauzione poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne è azionista unico e in quanto trattasi di un organismo di diritto pubblico che opera nell'interesse e per conto delle Amministrazioni Pubbliche nel settore dei servizi informatici e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 17
ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della SOGEI le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che, per legge, cedono a carico del MASE.
2. A tal fine la SOGEI dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Di conseguenza, alla presente Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 18
COMPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE E VALORE DEGLI ALLEGATI

1. La presente Convenzione si compone di n. 18 articoli e di n. 4 allegati, di cui al seguente comma 2, che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
 - “A”: “Descrizione Servizi, Livelli di servizio e corrispettivi”.
 - “B”: “Piano Operativo 2022/2023”
 - “C”: “Schema Rapporto Periodico”

“D”: “Atto di designazione del responsabile del trattamento”.

Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale uso sostenibile
del suolo e delle risorse idriche
(Dott. Giuseppe Lo Presti)
Firmato digitalmente

SOGEI
Società Generale d'Informatica S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Andrea Quacivi)
Firmato digitalmente